

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

FINALE  
**A5-0271/2002**

17 luglio 2002

## RELAZIONE

sulle delibere della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 2001-2002 (2002/2019 (INI))

Commissione per le petizioni

Relatore: Ioannis Koukiadis



## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROPOSTA DI RISOLUZIONE .....	5
MOTIVAZIONE.....	9
<u>Allegati:</u> I. Petizioni pervenute al Parlamento europeo .....	19
II. Seguito dato dal Parlamento europeo .....	20
a) Assegnazione delle petizioni in seno al Parlamento europeo .....	20
b) Classifica delle petizioni in base alla cittadinanza dei firmatari e allo Stato membro .....	21
c) Classifica delle petizioni per argomento .....	21
d) Petizioni collettive (recanti mille firme e più) .....	22
III. Relazione sul lavoro svolto dall'on. Mary Banotti, Mediatrice del Parlamento europeo per la sottrazione transnazionale di figli .....	24

## PAGINA REGOLAMENTARE

A norma dell'articolo 175, paragrafo 5 del regolamento, la commissione per le petizioni informa ogni semestre il Parlamento sull'esito delle sue deliberazioni tramite una relazione annuale circostanziata, riferita a tutto l'anno parlamentare, che incide sui provvedimenti adottati dal Consiglio o dalla Commissione in ordine alle petizioni che il Parlamento ha loro inoltrato.

Nella seduta del 24 gennaio 2002 la commissione per le petizioni ha nominato relatore Ioannis Koukiadis.

Nelle sedute del 22-23 maggio, 19-20 giugno e 9-10 luglio 2002, ha esaminato il progetto di relazione.

In quest'ultima riunione ha approvato la proposta di risoluzione all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Vitaliano Gemelli (presidente); Roy Perry (vicepresidente); Richard A. Balfe, Herbert Bösch, Felipe Camisón Asensio, Glyn Ford, Janelly Fourtou, Laura González Álvarez, Margot Keßler, Jean Lambert, Ioannis Marinos, Bill Newton Dunn (in sostituzione di Astrid Thors, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), The Earl of Stockton e Eurig Wyn.

La relazione è stata depositata il 17 luglio 2002.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE

### Risoluzione del Parlamento europeo sulle delibere della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 2001-2002 (2002/2019 (INI))

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 163 del suo regolamento,
  - visto l'articolo 175, paragrafo 5 del suo regolamento,
  - viste le sue precedenti risoluzioni in materia di petizioni,
  - visti gli articoli 21 e 194 del trattato CE,
  - vista la relazione annuale (2000-2001) del Mediatore europeo,
  - visto l'accordo interistituzionale dell'aprile 1989 sul rafforzamento del diritto di petizione<sup>1</sup>,
  - vista la relazione della commissione per le petizioni (A5-0271/2002),
- A. considerando che il diritto di petizione costituisce un diritto fondamentale, indissociabile della cittadinanza dell'Unione europea,
- B. considerando che il diritto di petizione potenzia il ruolo di controllo politico del Parlamento europeo, consentendo la denuncia dei casi gravi di mancato rispetto del diritto comunitario,
- C. considerando che una stretta cooperazione fra le istituzioni europee, specie il Mediatore europeo, le agenzie specializzate, le amministrazioni degli Stati membri, nonché le commissioni per le petizioni già esistenti, in vista di un congruo esame delle petizioni, risulta essenziale per garantire ai cittadini europei l'esercizio legittimo dei loro diritti,
- D. considerando che il Parlamento europeo intende potenziare gli strumenti giuridici e politici atti a consentirle di rispondere ai legittimi desiderata dei cittadini,
1. rammenta che le petizioni inviate dai cittadini alla commissione per le petizioni consentono all'Unione europea di valutare lo stadio di applicazione del diritto comunitario, a livello sia nazionale che europeo;
  2. rileva che le petizioni riflettono in maniera quanto mai precisa l'indice di gradimento del cittadino in ordine alle sue aspettative in un'Europa che troppo spesso egli considera distante ed estranea alle sue preoccupazioni;
  3. sottolinea che in vista di una più efficace risposta alle legittime richieste degli autori delle petizioni e nell'intento di fare degnamente la sua parte incrementando la sua credibilità, il

---

<sup>1</sup> GU C 120 del 12.4.1989, pag. 90.

Parlamento europeo necessità di nuovi strumenti giuridici più innovatori come quelli menzionati nella sua “*Relazione sul rafforzamento del diritto di petizione del cittadino europeo contestualmente a una revisione del trattato CE*” approvata il 10 dicembre 2001, il che postula una revisione del trattato CE;

4. ritiene che i lavori della Convenzione europea dovrebbero prevedere il potenziamento del diritto di petizione e l'applicazione di un Codice uniforme di buona condotta amministrativa e invita la Convenzione a soddisfare le richieste della commissione per le petizioni quali saranno formulate dalla sua pertinente relazione sul futuro dell'Europa;
5. ritiene che i trattati dovrebbero prevedere la possibilità per i cittadini di dare inizio alla riforma della legislazione comunitaria, presentando petizioni al Parlamento europeo;
6. raccomanda, stante l'introduzione a breve scadenza di vari strumenti informatici che consentiranno al firmatario di seguire, via *Internet*, la sua petizione nonché quella degli altri firmatari, di procedere ad una approfondita valutazione per quanto riguarda il potenziamento della segreteria della commissione per le petizioni, attualmente sottodimensionata, e in particolare, di rafforzare la sua abilità per aumentare il profilo e l'efficacia del lavoro della commissione;
7. rammenta che la sfida posta dall'ampliamento ai nuovi paesi richiede alla commissione per le petizioni di aumentare la sua efficacia a livello sia giuridico che politico ivi compresa la componente linguistica;
8. ritiene che la stretta cooperazione instauratasi fra il Parlamento europeo e i suoi organi con il Mediatore europeo e la Commissione europea nel rispetto delle reciproche competenze, costituisce la *conditio sine qua non* per l'accesso dei cittadini ai diritti fondamentali conferiti dalla cittadinanza dell'Unione;
9. considera opportuno che venga rafforzata la necessaria cooperazione tra la sua commissione competente e il Mediatore europeo, nel rispetto delle rispettive attribuzioni, e si impegna ad avviare, senza indugi e al livello più adeguato, un riesame del regolamento del Parlamento europeo e dello statuto del Mediatore in modo da potervi apportare le modifiche eventualmente necessarie entro la fine della legislatura in corso;
10. ritiene che una cooperazione migliorata tra il Parlamento europeo e la commissione per le petizioni, già esistente negli Stati membri, specialmente riguardo al trattamento delle petizioni non ricevibili a livello europeo, consoliderà ulteriormente i diritti dei cittadini ed incoraggerà i parlamenti nazionali e regionali, privi di tale commissione, a considerare la possibilità di offrire tale opportunità ai cittadini;
11. deplora lo scarso entusiasmo dimostrato dal Consiglio in materia di collaborazione con la commissione per le petizioni, con specifico riferimento alla mancanza di un rappresentante alle riunioni di lavoro allorché la petizione esaminata riguarda settori che vedono il diritto comunitario intimamente connesso con quello nazionale e ciò ad onta dei reiterati solleciti del Parlamento europeo ed a scapito, non soltanto dell'esame giuridico e politico delle petizioni, bensì anche dell'impatto delle decisioni di detta commissione;

12. invita il Consiglio e la Commissione europea a rivedere l'accordo interistituzionale del 1989 che li lega al Parlamento europeo onde ridurre le scadenze di esame delle petizioni e definire un quadro di verifica chiaro, coerente e vincolante ai fini dell'indispensabile cooperazione in materia con il Parlamento;
13. sottolinea l'intenzione di ricorrere con maggiore frequenza al primo comma dell'articolo 175 del regolamento ai cui sensi la commissione per le petizioni può decidere di elaborare relazioni o di pronunciarsi in altro modo sulle petizioni che essa ha dichiarato ricevibili;
14. ritiene che, di regola, la commissione per le petizioni debba elaborare una relazione sulle relazioni speciali presentate dal Mediatore al Parlamento europeo;
15. chiede che vengano studiate e incoraggiate diverse forme di cooperazione con i parlamenti nazionali e, in particolare, con le commissioni per le petizioni nazionali, principalmente durante la fase di presentazione delle petizioni;
16. chiede che venga previsto un controllo parlamentare annuale da parte dei parlamenti nazionali basato sulle relazioni annuali del Parlamento europeo sui progressi nell'applicazione del diritto comunitario, sui lavori del Mediatore e sui lavori della commissione per le petizioni;
17. chiede che si ricerchino modi per ridurre la riluttanza delle autorità nazionali a cooperare rapidamente e efficacemente con la commissione per le petizioni del Parlamento europeo rendendo pubblici la loro scarsa disponibilità o il loro ostruzionismo attraverso comunicati stampa o l'organizzazione di conferenze stampa sull'argomento rivolte ai mezzi di comunicazione di massa nazionali, con la partecipazione di membri della commissione per le petizioni degli Stati interessati;
18. chiede che, al più congruo livello, si rifletta sull'introduzione di misure conservative sospensive delle attività condotte dalle autorità nazionali e locali in violazione delle norme comunitarie e pertanto atte a causare danni irreparabili all'ambiente e ai beni culturali;
19. chiede di rafforzare le consultazioni con le organizzazioni non governative per incoraggiare la presentazione di petizioni collettive;
20. chiede che le conclusioni della commissione per le petizioni vengano ampiamente divulgate con un'edizione speciale annuale;
21. chiede di considerare la possibilità di presentare congiuntamente al Parlamento europeo in seduta plenaria, durante una riunione prevista a tal fine, le relazioni della commissione per le petizioni, del Mediatore e della commissione giuridica sull'attuazione del diritto comunitario, eventualmente con la presenza di rappresentanti dei parlamenti nazionali, delle più alte autorità giudiziarie e di organi comunitari onde pervenire a una visione comune sullo stato di attuazione del diritto comunitario;
22. chiede, in considerazione dell'accresciuto lavoro legislativo, che venga studiata la possibilità di una partecipazione più attiva delle commissioni parlamentari pertinenti del Parlamento europeo attraverso la presentazione di pareri;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della sua commissione alla Commissione, al Consiglio, al Mediatore europeo, ai governi degli Stati membri, ai parlamenti degli Stati membri, alle loro commissioni per le petizioni, o ad altre commissioni competenti in materia nonché ai loro mediatori.

## MOTIVAZIONE

### Introduzione

A norma del quinto comma dell'articolo 175 del regolamento, la commissione per le petizioni informa con periodicità semestrale il Parlamento europeo sulle sue deliberazioni tramite una relazione comprensiva unicamente di dati statistici.

E' invalsa tuttavia la prassi secondo cui la relazione circostanziata, predisposta una volta all'anno e comprensiva non soltanto di dati statistici bensì anche di osservazioni, sia esaminata e posta ai voti in Aula. Il presente documento verte su detta relazione annuale.

Essa abbraccia il periodo dal 13 marzo 2001 all'11 marzo 2002.

### Il diritto di petizione ed il ruolo della commissione per le petizioni

Fra le petizioni pervenute ed esaminate durante il periodo di cui trattasi, non poche sollevano il problema delle difficoltà incontrate dai cittadini europei in campo sociale – specie allorquando essi soggiornano in un altro Stato membro in veste di lavoratori o pensionati (trasferimento dei diritti pensinistici, duplice imposizione, accesso alle cure sanitarie, ecc.) altre riguardano il mancato rispetto o l'inadeguata applicazione della direttiva sull'impatto ambientale dei progetti pubblici o privati.

Un altro argomento trattato riguarda le difficoltà incontrate dai cittadini per vedersi riconosciuti a tutti gli effetti i loro diplomi sul piano professionale o accademico. Infine, occorre sottolineare un cospicuo numero di petizioni che denunciano la violazione del diritto di soggiorno.

In tutti questi casi e in non pochi altri riguardanti argomenti sensibili che preoccupano i cittadini, la commissione per le petizioni è attenta alle loro esigenze tentando di risolvere i problemi concreti che gli europei incontrano nella loro vita quotidiana.

Il diritto di petizione e il diritto di cittadinanza europea sono indissociabili. Il diritto di petizione è previsto nel trattato istitutivo della Comunità europea, nel regolamento del Parlamento europeo e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il cittadino europeo può presentare al Parlamento europeo una petizione su argomenti che rientrano nella sfera di attività dell'Unione europea e che lo riguardano direttamente.

Nel denunciare situazioni di violazione o di elusione del diritto comunitario, l'autore della petizione consente al Parlamento europeo di esercitare un controllo parlamentare sull'applicazione di detto diritto a livello sia comunitario che nazionale. L'esito di detto controllo si concretizza talvolta in ricorsi per inadempienza presso la Corte di Giustizia.

In non pochi casi tuttavia la commissione per le petizioni si scontra a difficoltà nel tentativo di condurre in porto la vicenda. Dette difficoltà, unitamente a misure giuridiche innovatrici, atte a superarle, sono ben illustrate dal Presidente della commissione per le petizioni, on. Vitaliano Gemelli, nella sua *“Relazione sul rafforzamento del diritto di petizione del cittadino europeo*

*contestualmente a una revisione del trattato CE*". Il trattato di Nizza potrà colmare talune di dette lacune conferendo al Parlamento europeo maggiori poteri ricorrendo segnatamente all'articolo 230 a norma del quale la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti dal Parlamento europeo.

La Convenzione europea che si prefigge di esaminare le questioni essenziali sollevate dal futuro sviluppo dell'Unione europea e di reperire le varie eventuali risposte, deve farsi carico degli auspici del Parlamento europeo, con specifico riferimento al diritto di petizione. Il rafforzamento dei poteri della commissione per le petizioni renderà più efficace la nostra risposta alle "sofferenze" dei cittadini europei, migliorando così la credibilità dei nostri lavori e delle Istituzioni europee in generale. L'azione della nostra commissione non potrà non avere un'eco positivo sull'impatto e sulla percezione che i cittadini avranno di un'Unione europea solidale. L'appoggio del cittadino all'Europa, alle sue Istituzioni e ai suoi Stati membri aumenterà tanto più che ravviserà nel Parlamento europeo, tramite la sua commissione per le petizioni, un interlocutore attento ed efficace.

Da un pò di tempo a questa parte le petizioni possono essere presentate per via elettronica. Attento alle esigenze dei firmatari e degli utenti in generale, il Parlamento europeo prevede tuttavia di procedere, già quest'anno, al varo di strumenti informatici molto più efficaci, considerati indispensabili all'ammodernamento della nostra commissione. Questo lavoro si articolerà in due fasi:

- in una prima fase, un registro di petizioni sarà disponibile su *Intranet*, comprensivo di una base di dati sulle petizioni, un'interfaccia di ricerca, un accesso ai verbali delle riunioni, delle "Comunicazioni ai membri" nonché di procedure di alimentazione e amministrative destinate ai servizi della DG I e DG II;
- in una seconda fase, è prevista l'apertura di detto registro su *Internet*. Questa fase consentirà al cittadino non solo di fare ricerche nel registro bensì anche di cofirmare le petizioni che desidera appoggiare.

Così facendo il Parlamento europeo considera la petizione come uno strumento *in fieri* che deve adattarsi alle nuove tecnologie della comunicazione. Lo scopo dell'operazione consiste nel rendere più rapido, efficace, trasparente e partecipativo l'esame delle petizioni inoltrate a detta Istituzione.

Orbene, la sfida posta dalla crescente intensificazione del dialogo con i cittadini postula una corretta valutazione delle risorse umane e linguistiche specie nella prospettiva dell'ampliamento dell'Unione e dei problemi correlati come una nuova politica d'immigrazione o il diritto d'asilo.

### **La commissione per le petizioni e il Mediatore europeo**

La petizione unitamente alla denuncia inoltrata al Mediatore europeo costituiscono per eccellenza i due strumenti a disposizione del cittadino europeo per entrare in contatto con le Istituzioni europee. Ambo gli strumenti consentono una verifica *a posteriori* del diritto comunitario.

La cooperazione tra la commissione per le petizioni e il Mediatore europeo è oltremodo positiva. I rispettivi compiti sono ben circoscritti, essendo inteso che quelli del Mediatore europeo consistono nel tutelare i diritti del cittadino contro le inadempienze amministrative delle autorità comunitarie.

Detta stretta cooperazione ha già dato buona prova per quanto riguarda sia l'inoltro delle denunce che giuridicamente hanno valore di petizione, sia la presentazione di relazioni speciali, con specifico riferimento alla *“Relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito dell'indagine di propria iniziativa circa l'esistenza e l'accessibilità al pubblico, nelle varie istituzioni e organismi comunitari, di un codice di buona condotta amministrativa”*.

Detta relazione speciale è stata oggetto di una relazione della commissione per le petizioni sottoposta, per parere, a varie commissioni parlamentari. Nell'illustrare varie modifiche contestualmente alla sua relazione, il relatore, on. roy Perry, ritiene che il succitato codice di buona condotta amministrativa dovrebbe applicarsi a tutte le istituzioni, organi e agenzie dell'Unione europea.

### **La commissione per le petizioni, la Commissione europea e il Consiglio**

Attualmente, la commissione per le petizioni non dispone degli strumenti necessari e indispensabili per procedere alla disamina giuridica delle petizioni che le sono inoltrate e pertanto deve ricorrere ai servizi competenti della Commissione europea. Orbene, detta cooperazione comprensiva anche del Consiglio e disciplinata da un accordo interistituzionale del 12 aprile 1989, denota varie lacune e limitazioni con specifico riferimento alle scadenze troppo lunghe o persino alle mancate risposte da parte di taluni Stati membri o organismi. Come già sottolineato più di una volta, urge procedere a una revisione di detto accordo contestualmente al potenziamento del diritto di petizione.

E' altresì indispensabile che detto nuovo accordo contempli provvedimenti chiari e trasparenti atti a aumentare la fiducia dei cittadini nell'efficacia delle nostre azioni. Il diritto di petizione deve essere percepito come uno strumento in *fieri*.

Purtroppo non si può fare a meno di deplorare la mancanza di un rappresentante del Consiglio alle nostre riunioni, nonostante i reiterati inviti del Parlamento europeo, a tutto scapito non solo dell'esame giuridico e politico delle petizioni, bensì anche dell'impatto delle decisioni di detta commissione.

### **Attività della commissione per le petizioni**

Ci riferiamo alle attività compiute durante il periodo esaminato dalla presente relazione ossia fra il 13 marzo 2001 e l'11 marzo 2002.

In materia di tutela ambientale, la commissione per le petizioni ha organizzato nell'aprile 2001 un'importante audizione sull'impatto ambientale alla quale ha partecipato la

Commissaria Wallström costituendo un voluminoso fascicolo delle petizioni in esame. La relatrice, on. Mathieu, aveva predisposto un resoconto di detta audizione.

Il dibattito del 21 marzo 2001 con il Commissario europeo, Liikanen, in sede di esame delle due petizioni sulle *“protesi mammarie al silicone”* ha avuto una particolare risonanza. Nell’annunciare un cambiamento di politica della Commissione europea, il Commissario ha illustrato una comunicazione *“rivendicata sul merito”* sia dalla commissione Ambiente che dalla commissione Donne.

In materia di rischi sanitari il 17-18 aprile 2002 si è svolta un’audizione di esperti riguardante *“gli impianti di ritrattamento nucleare e le incidenze sugli enti locali e le regioni dell’Unione europea, a seguito delle petizioni pervenute al Parlamento europeo”* con la partecipazione della Commissaria Wallström. Detta audizione ha riscosso notevole successo mediatico.

Durante detto periodo il Parlamento europeo ha approvato 7 relazioni della commissione delle petizioni (contro 4 dell’anno scorso).

I pareri inviati alle altre commissioni parlamentari ammontano a 17 (contro i 10 dell’anno scorso).

Per quanto riguarda le relazioni, è bene fare una specifica menzione delle seguenti:

- *“Relazione sull’istituto della petizione agli albori del XXI secolo”*, approvata il 15 maggio 2001 (relatori: Margot Kessler e Roy Perry) (A5-0088/2001);
- *“Relazione su alcune petizioni dichiarate ricevibili concernenti le protesi al silicone” (petizioni 0470/1998 e 0771/1998)*, approvata il 13 giugno 2001 (relatore: Janelly Fourtou) (A5-0186/2001);
- *“Relazione sulle delibere della commissione per le petizioni nell’anno parlamentare 2000-2001”*, approvata il 6 settembre 2001 (relatore: Felipe Camisón Ascensio) (A5-0236/2001);
- *“Relazione sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito dell’indagine di propria iniziativa circa l’esistenza e l’accessibilità al pubblico, nelle varie istituzioni e organismi comunitari, di un codice di buona condotta amministrativa”*, approvata il 6 settembre 2001 (relatore: Roy Perry) (A5-0245/2001)
- *“Relazione concernente la relazione annuale sulle attività del Mediatore europeo (2000)*, approvata il 6 settembre 2001 (relatore: Herbert Bösch) (A5-0280/01);
- *“Relazione sulla relazione speciale al Parlamento europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea nella denuncia 713/98/IJH (presentata a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore europeo)”*, approvata il 10 dicembre 2001 (relatore: Jean Lambert) (A5-0423/2001);
- *“Relazione sul rafforzamento del diritto di petizione del cittadino europeo contestualmente a una revisione del trattato CE”*, approvata il 10 dicembre 2001 (relatore: Vitaliano Gemelli) (A5-0429/2001);

Per quanto riguarda i pareri, meritano di essere menzionati i seguenti:

- *“Parere sulla diciassettesima relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (1999)*, approvato il 21 marzo 2001 (Relatore: Carlos Candal) (PE 297.585/def.);
- *“Parere sul trattato di Nizza e il futuro dell'Unione europea”*, approvato il 10 aprile 2001 (Relatore: Eurig Wyn) (PE 299.675/def);
- *“Parere sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma comunitario di azione in materia di ambiente 2001-2010”*, approvato il 10 aprile 2001 (Relatrice: Laura González Álvarez) (PE 299.676/def);
- *Parere sulla relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2000)*, approvato il 26 aprile 2001 (Relatrice: Laura González Álvarez) (PE 302.858/def);
- *Parere sulla modifica dell'articolo 3 dello statuto del Mediatore europeo*, approvato il 29 maggio 2001 (Relatrice: Luciana Sbarbati) (PE 302.859/def);
- *Parere su di una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto di asilo*, approvato il 20 giugno 2001 (Relatrice: Luciana Sbarbati) (PE 302.934);
- *Parere sulla comunicazione della Commissione relativa ad una politica comunitaria in materia di immigrazione*, approvata il 10 luglio 2001 (Relatrice: Margot Keßler) (PE 302.891/def);
- *Parere sulla revisione generale del regolamento*, approvato il 10 luglio 2001 (Relatore: Rainer Wieland) (PE 302.940/def);
- *Parere sullo stato di previsione del Parlamento europeo per l'esercizio finanziario 2002*, approvato il 10 luglio 2001 (Relatore: Roy Perry) (PE 306.302/def);
- *Parere sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione dei cittadini alla stesura di determinati piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio*, approvato il 13 settembre 2001 (Relatore: Jean Lambert) (PE 308.117/def);
- *Parere sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti; sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio; sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi*, approvato il 13 settembre 2001 (Relatore: Janelly Fourtou) (PE 308.129/def);

- *Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo*, approvato il 13 settembre 2001 (Relatrice: Laura González Álvarez) (PE 306.354/def);
- *Parere sul(la) comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale concernente l'eliminazione degli ostacoli fiscali all'erogazione transfrontaliera di pensioni aziendali e professionali*, approvato il 10 ottobre 2001 (Relatrice: Astrid Thors) (PE 308.158/def);
- *Parere sul Libro bianco della Commissione europea sulla governance europea*, approvato l'11 ottobre 2001 (Relatore: Vitaliano Gemelli) (PE 308.159/def);
- *Parere sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo*, approvato il 27 novembre 2001 (Relatrice: Luciana Sbarbati) (PE 311.464/def);
- *Parere sulla Terza relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione*, approvato il 27 novembre 2001 (Relatore: Vitaliano Gemelli) (PE 311.465/def);
- *Parere sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (Programma ARGO)*, approvato il 21 febbraio 2001 (Relatrice: Margot Keßler) (PE 313.921/def);

Il grosso del lavoro tuttavia è consistito nell'esaminare le petizioni pervenute durante questo periodo. Occorre in particolare sottolineare i proficui risultati ottenuti nei seguenti casi, citati a titolo d'esempio:

#### Petizione n. 481/98

Il firmatario, cittadino austriaco, residente dal 1971 a Singen nel Land Baden-Württemberg in Germania e detentore dal 26 gennaio 1945 di un permesso di soggiorno illimitato ("umbefristete Aufenthaltserlaubnis"), denuncia due comportamenti delle autorità tedesche.

Da una parte, il servizio comunale incaricato degli stranieri gli ha chiesto di presentare per lui stesso e la sua figlia minore un passaporto valido (il suo passaporto era scaduto), argomentando che se non esibiva un passaporto valido rischiava di esporsi a una sanzione inerente al diritto degli stranieri come per esempio una misura di espulsione. Dall'altra, allorquando il firmatario ha presentato al servizio degli stranieri il suo nuovo passaporto nel quale veniva citata sua figlia, il funzionario ha mantenuto una fotocopia delle prime pagine del documento spiegando che occorreva accludere la copia del passaporto nel registro sugli stranieri.

Il firmatario ritiene che, nella fattispecie, si configura una violazione del diritto comunitario con specifico riferimento alle direttive sulla libera circolazione delle persone e alla direttiva

95/46/CE sulla tutela dei dati a carattere personale nonché del principio di non discriminazione a causa della nazionalità.

Esito: il firmatario ha avuto causa vinta.

#### Petizione n. 22/99

Il firmatario è titolare di una piccola impresa di raccolta di batterie esauste al piombo la cui vendita, in seguito a riciclo, gli è di fatto impossibile in quanto le imprese di riciclo accettano esclusivamente materiale del COBAT (Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi), che gode per legge di una posizione di monopolio.

Il firmatario asserisce che lo Stato italiano, concedendo il diritto esclusivo sulla raccolta delle batterie esauste al COBAT, violerebbe la normativa comunitaria sulla libera concorrenza.

La petizione in oggetto riguarda la normativa italiana sulla gestione dei rifiuti contenenti i residui di piombo, con specifico riferimento alle batterie esauste.

Esito:

Il 21 maggio 2001 la Commissione europea aveva inviato alle autorità italiane una lettera di diffida rilevando l'incompatibilità della legislazione italiana con gli articoli 28-30 CE.

Le autorità nazionali hanno risposto a tale lettera riconoscendo l'esistenza dell'ostacolo e annunciando la prossima modifica del decreto in causa. Il testo che comporterà l'effettiva rimozione dell'ostacolo è attualmente all'esame del Parlamento italiano.

#### Petizione n. 231/99

Il firmatario, amministratore delegato di una ditta di ferramenta a Villafranca (Verona), ritiene che il COBAT (Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi), attraverso la sua attività di raccolta e conseguente smaltimento delle batterie esauste, goda di una posizione di monopolio, nonché di un diritto illegittimo accordatogli per legge.

La petizione in oggetto riguarda la regolamentazione italiana sulla gestione dei rifiuti contenenti residui di piombo, con specifico riferimento alle batterie esauste.

Esito:

Le autorità nazionali hanno risposto a tale lettera riconoscendo l'esistenza dell'ostacolo e annunciando la prossima modifica del decreto in causa. Il testo che comporterà l'effettiva rimozione dell'ostacolo è attualmente all'esame del Parlamento italiano.

#### Petizione n. 116/2000

Il firmatario è un cittadino belga che risiede in Germania ed è titolare di una pensione a carico dello Stato belga e di una pensione tedesca. Egli lamenta le modalità di calcolo della pensione belga e l'inspiegabile fluttuazione mensile dell'importo di detta pensione.

Esito:

Dalla risposta inviata alle autorità italiane si evince che il firmatario ha avuto causa vinta.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo della pensione belga di invalidità, la prima decisione adottata il 29 settembre 1998 si era basata sul numero di giorni di assicurazione in Belgio senza tener conto della carriera militare. Questa decisione era stata annullata con una decisione adottata l'11 maggio 2000 in base alla quale sono stati presi in considerazione per il computo della pensione di vecchiaia i periodi effettuati nell'esercito belga, dal 1° giugno 1953 al 30 giugno 1957.

Le autorità belghe hanno informato che, a norma dell'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 1408/71 che coordina i vari regimi legali di sicurezza sociale degli Stati membri, la pensione di invalidità belga dovuta al firmatario prenderà effetto alla stessa data della pensione di invalidità tedesca, ossia il 1° dicembre 1995 e non il 13 febbraio 1996. Pertanto le indennità di malattia tedesche "Krankengeld" versate fra il 1° dicembre 1995 e il 13 febbraio 1996 dovranno essere rimborsate direttamente dal firmatario o potranno, se del caso, essere recuperate su richiesta dell'istituto tedesco debitore, sugli arretrati della pensione d'invalidità belga.

Petizione n. 407/2000 e Petizione 421/2000

Le petizioni riguardano un progetto di fornitura di acqua di Saragozza e di una cinquantina di comuni della sua provincia situati nel corridoio dell'Ebro e nei bacini di tre suoi affluenti, Gállego, Huerva e Jalón. Questo progetto formava oggetto di una richiesta di cofinanziamento a titolo del Fondo di coesione (n. 99.11.61.001) presentata dalle Autorità spagnole in data 14 maggio 1999. Il progetto comportava una serie di opere, compresa una conduzione tra il serbatoio di Yesa e quello di La Loteta.

Una buona parte degli argomenti dei firmatari contro questo progetto è basata sull'opposizione al sovrizzo della diga di Yesa.

Esito:

Questo progetto è stato oggetto di discussioni approfondite tra le Autorità spagnole e i servizi della Commissione, a seguito dei quali la Spagna ha presentato, nel luglio 2000, un nuovo progetto simile (2000.ES.16.C.PE.035) che chiede il cofinanziamento del Fondo di coesione nella programmazione attuale 2000-2006; questo nuovo progetto si limita all'approvvigionamento di acqua di Saragozza e di 22 comuni che si trovano principalmente sul corridoio dell'Ebro; questo progetto non include il collegamento, inizialmente previsto, tra Yesa e La Loteta passando per Bardenas e Sora; pertanto, non avrà alcuna incidenza sul Chemin de Saint Jacques al suo passaggio attraverso l'Haut Aragon.

La Commissione ha verificato se questa proposta è di natura tale da risolvere la problematica esistente (garanzia di approvvigionamento d'acqua di qualità accettabile al momento della chiusura della sorgente attuale -le Canal Impérial- o durante le magre), e se comporta vantaggi ambientali sicuri all'intera gestione dell'acqua nella regione, trattandosi di un progetto che richiede di essere cofinanziato dal capitolo ambientale del Fondo di coesione.

A seguito di questa istruzione, i servizi della Commissione hanno proposto, nel dicembre 2000, l'adozione da parte della Commissione di una Decisione riguardante il cofinanziamento del progetto riveduto.

Peraltro, un'esplicita richiesta di miglioramento della rete di distribuzione di Saragozza e del suo sistema di clorazione delle acque potabili è stata inviata alle Autorità spagnole.

Quanto alle località situate nei bacini dei fiumi Gállego, Huerva e Jalón, espressamente escluse da questo progetto nella decisione proposta, è stato chiesto alle Autorità spagnole di studiare le possibilità di approvvigionamento interne a ciascuno di questi bacini.

Tutti questi elementi sono in linea con le preoccupazioni dei firmatari.

#### Petizione n. 459/2000

La petizione fa riferimento all'importazione nel Regno Unito di veicoli commerciali provenienti da altri Stati membri. Per importare e registrare veicoli commerciali nel Regno Unito è necessario sottoporre il veicolo ad un controllo al fine di ricevere autorizzazione ai sensi del Programma di autorizzazione dei veicoli singoli (Single Vehicle Approval Scheme). Il firmatario, che ha presentato una denuncia anche al servizio competente della Commissione, solleva la questione della quota per la registrazione di veicoli singoli nel Regno Unito (50 all'anno per ciascun modello ovvero 100 nell'arco di cinque anni per ciascun modello).

#### Esito:

La Commissione ha richiesto l'abrogazione della norma, in quanto contraria all'articolo 28 del trattato CE, che vieta limitazioni quantitative alle importazioni fra gli Stati membri.

Il 20.07.2000, le autorità britanniche hanno adottato lo strumento legislativo n. 2000/1972, che prevede l'abrogazione del limite numerico all'approvazione dell'importazione dei veicoli. Tale strumento legislativo è entrato in vigore il 18.08.2000.

Il firmatario è stato informato di quanto sopra e del fatto che la petizione, in virtù della soluzione del problema, è stata archiviata.

#### **Dati statistici sulle petizioni esaminate**

Nel periodo in esame, alla commissione per le petizioni sono pervenute 1283 petizioni contro

le 886 dell'anno precedente. A norma del 10° comma dell'articolo 174 del regolamento, alla commissione sono del pari pervenute 41 petizioni di cittadini non comunitari residenti in paesi terzi.

Nel periodo esaminato, la commissione ha dichiarato 744 petizioni irricevibili (contro le 510 e le 333 dell'anno scorso); l'esame di 506 petizioni è stato concluso (contro le 475 dell'anno scorso) e 1041 petizioni sono ancora all'esame, contro le 689 dell'anno passato.

La Commissione è stata invitata a fornire informazioni su 543 nuove petizioni e informazioni aggiuntive su 152 petizioni in corso d'esame (contro le 388 e le 153 dell'anno scorso).

Sette petizioni sono state inoltrate ad altre commissioni e delegazioni, per parere, 3 per il seguito da dare e 161 per conoscenza (contro le 3, le 142 e 24 dell'anno scorso).

Due petizioni sono state trasmesse al Mediatore europeo affinché siano esaminate come denunce. Nove denunce sono state trasmesse dal Mediatore europeo affinché siano esaminate come petizioni (Per statistiche più circostanziate si rinvia agli allegati).

**- Petizioni pervenute al Parlamento europeo**

<u>Anno parlamentare*)</u>	<u>Numero</u>	<u>% aumento/diminuzione</u>
1985-1986	234	+ 38
1986-1987	279	+ 19
1987-1988	484	+ 73
1988-1989	692	+ 43
1989-1990	774	+ 12
1990-1991	785	+ 1
1991-1992	694	- 12
1992-1993	900	+ 30
1993-1994	1083	+ 20
1994-1995	1352	+ 25
1995-1996	1169	- 14
1996-1997	1107	- 5
1997-1998	1311	+ 18
1998-1999	1005	- 24
1999-2000	958	- 5
2000-2001	886	- 7
2001-2002	1283	+ 45
*) inizio in marzo		

- Seguito dato dal Parlamento europeo

A. Assegnazione delle petizioni in seno al Parlamento europeo

<u>Commissione o servizio</u>	<u>Informazione</u>	<u>Seguito</u>	<u>Parere</u>
Affari esteri, diritti dell'uomo, sicurezza comune e politica di difesa	36		
Bilanci	3		
Controllo di bilancio	1		
Libertà e diritti dei cittadini, della giustizia e degli affari interni	12	2	
Economica e monetaria	6		
Giuridica e mercato interno	3		
Industria, commercio estero, ricerca e energia	1		
Occupazione e affari sociali			
Ambiente, sanità pubblica e politica dei consumatori	9 34	1	2 1
Agricoltura e sviluppo rurale			
Pesca	11		
Politica regionale, trasporti e turismo	1		
Cultura, gioventù, istruzione, mezzi di comunicazione e sport,	29		
Sviluppo e cooperazione	16		
Affari costituzionali			
Diritti della donna e pari opportunità	3		
	3		
***	1		
<b><u>Delegazione</u></b>			
Europa del Sud-Est	1		
I Paesi del Maghreb	2		
Israele	2		
Gli Stati Uniti	2		
I paesi membri dell'ANSEA	2		
Polonia	2		
Turchia	1		
Ungheria	2		
Repubblica ceca	2		
Repubblica slovacca	1		
Romania	4		
Bulgheria	2		

**B. Classifica delle petizioni in base alla cittadinanza dei firmatari e agli Stati membri interessati:**

	<u>Cittadinanza dei firmatari</u>	<u>Stato membro</u>
Germania	298	241
Austria	15	19
Belgio	34	39
Danimarca	2	4
Spagna	161	144
Finlandia	25	18
Francia	129	125
Grecia	77	61
Irlanda	52	26
Italia	161	127
Lussemburgo	3	8
Paesi Bassi	51	57
Portogallo	52	42
Regno Unito	159	120
Svezia	19	20
Non comunitario	41	

**C. Classifica delle petizioni per argomento:**

Agricoltura	14
Affari sociali	190
Dogane	6
Ambiente	162
Imposizione	45
Libertà di circolazione	27
Reconoscimento dei diplomi	43
Varie	487

(per esempio: discriminazione, procedure giudiziarie nazionali, elezioni, problemi personali, situazione politica nei paesi terzi, problemi con le imprese o e le banche, concorsi della funzione pubblica europea, ecc.).

## **D. Petizioni collettive (recanti mille firme e più):**

### **Numero dei firmatari**

N. 199/2001, presentata dal sig. Guy Urbain, di presunta nazionalità francese, a nome dell'“Union Interprofessionnelle de la Pâtisserie et de la Chocolaterie Confiserie”, accompagnata da più di 8.500 firme, sull'I.V.A. applicata in Francia su alcuni prodotti dolciari .....	8500
N. 216/2001, presentata da Nekane Arámburu Bardesi, cittadino spagnolo, a nome della "Plataforma Civica Atôan" (e altri 7000 firmatari) a favore dei diritti di 5 concittadini detenuti .....	7000
N. 225/2001, presentata da François Proust, cittadino francese, a nome della "Association Européenne de Sauvegarde de la Transhumance", sulla protezione del bestiame ovino e caprino nelle Alpi francesi .....	15000
N. 231/2001, presentata dal sig. Grégor Puppink, cittadino francese, contro l'oltraggio alla dignità umana rappresentato dalla clonazione degli embrioni umani e dalla legalizzazione dell'eutanasia .....	5320
N. 351/2001, presentata dalla sig.ra Margrit Höpfler, cittadina tedesca, sulla tratta delle donne.....	5122
N. 442/2001, presentata dal sig. Franck Schrafstetter, cittadino francese, a nome dell'associazione "One Voice", sull'utilizzo di animali selvatici nei circhi itineranti.....	54042
N. 450/2001, presentata dal sig. Matthias Rath, cittadino tedesco, sull'invito ad abbandonare la proposta di direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari.....	5095
N. 475/2001, presentata dal sig. Jef Ongena, cittadino belga, sulla proposta di riduzione della dotazione finanziaria destinata alla ricerca sulla fusione .....	1789
N. 558/2001, presentata dal sig. Luigi Tossani, cittadino italiano, sul tunnel ferroviario Bologna/Firenze e il suo impatto ambientale .....	1173
N. 590/2001, presentata dal sig. Patrick Lardeux, cittadino francese, a nome dell'Associazione “Les pieds dans le plateau” (comitato francese dei formaggi di fattoria e a base di latte crudo), accompagnata da 15.500 firme, sull'incoraggiamento della produzione di formaggi di fattoria a base di latte crudo .....	15500
N. 596/2001, presentata dalla sig.ra Beatrix Vullriede, cittadina tedesca, a nome di “Initiative Hodenhagener Bürger”, accompagnata da 2517 firme, sullo spostamento di un'antenna radio installata nelle immediate vicinanze di una scuola .....	2517

N. 852/2001, presentata da Erminio Locatelli, cittadino italiano, a nome del “Comitato Tutela Territorio Paderno D'Adda e Verderio Superiore”, corredata di 3.361 firme, sulla realizzazione di un pozzo di ricerca e coltivazione mineraria in prossimità di unità abitative .....	3361
N. 1070/2001, presentata dal sig. Christopher Campbell, cittadino tedesco, sugli attacchi terroristici contro gli Stati Uniti dell'11 settembre 2001 .....	1666
N. 62/2002, presentata dall'Unione britannica per l'abolizione della vivisezione (BUAV) .....	3853
N. 171/2002, presentata dall' “Asociación de Vecinos Virgen de Monserrate” contro il progetto d'installazione a Torremendo (Orihuela-Espagne) di una discarica .....	6692
N. 268/2002, presentata dal “Comitato di Quartiere S. Gennaro Itri”, contro le autorità della provincia di Latina (Comuni di Itri, Formia e Gaeta) .....	1027

**Relazione della on. Mary BANOTTI  
Mediatrice per la sottrazione transnazionale di figli**

\*\*\*\*\*

Nel gennaio 2002 l'on. Pat Cox, nella sua qualità di Presidente del Parlamento europeo mi ha confermato nel mio ruolo di Mediatrice per la sottrazione transnazionale di figli. Come ho affermato precedentemente il Mediatrice non ha una carica statutaria ma nel corso degli anni ho constatato che il suo ruolo è divenuto più ampiamente noto e spesso sono stata in grado di apportare un contributo nei casi in cui altri percorsi erano stati esperiti senza successo. I casi sono portati all'attenzione del Mediatrice per vie diverse:

- Petizioni al Parlamento europeo
- Informazioni da parte di colleghi deputati europei
- Contatto diretto con l'Ufficio del Mediatrice di un genitore interessato o del suo consulente legale
- Sempre più via internet

Successivamente alla mia ultima relazione alla commissione petizioni si è avuto un considerevole incremento di lamentele concernenti i diritti di accesso per i genitori non investiti della custodia e circa le loro difficoltà nel far rispettare i loro diritti d'accesso. Poiché la difficoltà di accesso ai figli per i genitori non investiti della custodia può spesso indurre detti genitori a prendere in esame la possibilità di sottrarre i figli, è della massima importanza ottenere la migliore legislazione possibile nell'UE allo scopo di prevenire un ulteriore incremento di queste sottrazioni da parte dei genitori che vanno a danno degli interessi dei figli.

Le Presidenze del Consiglio sia francese che belga hanno cercato di portare avanti il dibattito sul riconoscimento reciproco e il rispetto delle sentenze di diritto di famiglia. Ove un genitore non investito della custodia sia convinto di subire un trattamento ingiusto e non abbia accesso ragionevole ai propri figli il rischio di sottrazione dei medesimi aumenta. Per porvi rimedio la Commissione europea ha presentato proposte che integrano il regolamento del Consiglio (CE) 1347/2000 istituendo regole di giurisdizione riconoscimento e rispetto delle sentenze di divorzio, separazione e annullamento come pure sentenze sulla patria potestà per entrambi i genitori. La Presidenza francese ha cercato di costruire su questa base la possibilità di abolire l'"exequatur" per la parte di decisione sulla patria potestà che concerne i diritti d'accesso. L'abolizione dell'"exequatur" cioè che i genitori coniugi avevano la garanzia del ritorno automatico dei figli dopo il periodo d'accesso. Tuttavia l'iniziativa francese copriva soltanto i figli nel contesto del divorzio o della separazione. Il Consiglio Giustizia e Affari interni ha poi cercato di estendere detta iniziativa francese a tutti i figli al di là del contesto di divorzio.

Per rispondere a questo desiderio del Consiglio di proteggere tutti i figli la Commissione ha portato avanti una proposta di regolamento del Consiglio sulla giurisdizione, il riconoscimento e il rispetto delle sentenze in materia di patria potestà nel settembre 2001. Ho preparato un documento di lavoro informale sulla proposta in quanto la Commissione a quel momento

cercava di ottenere mandato dal Consiglio di redigere una nuova proposta che incorporasse tutti i regolamenti precedenti in uno semplificando le procedure nel contesto della creazione dello spazio giuridico comune. Detta proposta è attualmente all'esame della commissione libertà civili e sarà approvata nel luglio 2002 ed io ne sono relatrice. Spero sinceramente che, poiché la maggioranza degli Stati membri è favorevole alle nuove proposte della Commissione, la proposta non sarà emendata in modo tale da svuotarla di contenuto. Sono convinta che il Parlamento europeo deve rimanere vigile nel far sì che il Consiglio approvi il sistema migliore e più semplice di riconoscimento delle sentenze.

Chiedo anche agli Stati membri di firmare e ratificare la Convenzione dell'Aia del 1996 sui diritti dei bambini. Ciò costituirebbe una base molto utile per trattare i casi di sottrazione di figli all'esterno dell'Unione.

Sotto ho elencato i casi che sto trattando attualmente nella mia qualità di Mediatrice. Tutti, eccetto uno, sono casi interni all'Unione europea il che sottolinea ulteriormente l'urgenza di riforma in quest'area.

## RASSEGNA

<u>Autore della petizione</u>	<u>Paese verso cui i figli sono stati condotti</u>
Svizzera (cittadino del Regno Unito)	Finlandia
Belgio	Svezia
Regno Unito	Svezia
Belgio (cittadino irlandese)	Germania
Regno Unito	Germania
Francia	Germania
Francia	Belgio
Italia (cittadini belgi)	Austria
Spagna	Paesi Bassi
Spagna (Isole Canarie)	Turchia

Taluni di questi casi si sono protratti per numerosi anni.

Nel gennaio 2001 ho istituito il Centro irlandese per i figli sottratti dai genitori (ICPAC) che offre consulenza attraverso una linea di soccorso a quanti temono che i loro figli possano essere a rischio di sottrazione o i cui figli sono stati sottratti. ICPAC opera in stretto legame con altre organizzazioni che si occupano della sottrazione di figli come Reunite (Londra), ICMEC (USA) e la rete europea per i bambini scomparsi e sfruttati. Abbiamo anche pubblicato un manuale di orientamenti per la prevenzione della sottrazione dei figli. Allego dettagli relativi a casi ricevuti attraverso la linea di soccorso ICPAC.

Mi sono recata al Palazzo reale qui a Bruxelles a nome del Parlamento europeo per celebrare la giornata internazionale per i bambini scomparsi (23 maggio).

	<b>Clienti</b>	<b>Telefonate di consulenza</b>	<b>Richieste</b>	<b>Sottrazione/ trattenimento</b>	<b>Casi risolti</b>
Maggio	<i>9</i>	<i>16</i>	<i>7</i>	<i>2</i>	
Giugno	<i>9</i>	<i>13</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	
Luglio	<i>19</i>	<i>23</i>	<i>20</i>	<i>2</i>	
Agosto	<i>18</i>	<i>21</i>	<i>16</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Settembre	<i>24</i>	<i>34</i>	<i>21</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
Ottobre	<i>29</i>	<i>40</i>	<i>23</i>	<i>1</i>	
Novembre	<i>21</i>	<i>48</i>	<i>8</i>	<i>2</i>	
Dicembre	<i>11</i>	<i>13</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
Gennaio	<i>53</i>	<i>95</i>	<i>36</i>	<i>1</i>	
Febbraio	<i>25</i>	<i>40</i>	<i>24</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
Marzo	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	
Aprile	<i>9</i>	<i>12</i>	<i>9</i>	<i>1</i>	
<b>TOTALE</b>	<b>237</b>	<b>366</b>	<b>185</b>	<b>12</b>	<b>5</b>

### **ICPAC**

Centro irlandese per i figli sottratti da un genitore

Sommario di attività dal maggio 2001-2002

Le richieste degli utenti concernenti le sottrazioni e gli illegittimi trattenimenti verso e dai seguenti paesi: Irlanda, Inghilterra, Spagna, Cipro, Olanda, Grecia, Georgia, Moldavia, Tunisia, Marocco, USA, Filippine, Tailandia, Singapore, Iraq, Kuwait, Libia, Libano, Pakistan e Zambia.